

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2543 del 07/05/2024
Oggetto	PROGRAMMA D'AZIONE DELLA MISURA M2C4.3 - INVESTIMENTO 3.3 - "RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO INSERITA NEL PNRR - REVOCA PARZIALE - CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CODICE PRATICA RE19T0015
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2641 del 07/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sette MAGGIO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** PROGRAMMA D'AZIONE DELLA MISURA M2C4.3 – INVESTIMENTO 3.3 - "RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO INSERITA NEL PNRR - REVOCA PARZIALE - CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CODICE PRATICA **RE19T0015**

## **IL DIRIGENTE**

### **VISTI**

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 24/2009, art. 51; la L.R. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei ministri il 29 aprile, 2021, trasmesso alla Commissione Europea, e la Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
- il Programma d'Azione della misura M2C4.3 – Investimento 3.3 - "*Rinaturazione dell'Area del Po*" inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato con Decreto n. 96 del 2 agosto 2022, adottato dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la Determina dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 14 del 12/01/2024, conclusiva della Conferenza di Servizi indetta con nota n. 20803 del 10 agosto 2023, che ha comportato l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree private e la dichiarazione dell'interesse pubblico sopraggiunto per aree demaniali interessate dall'Investimento, quale necessario presupposto per la revoca delle concessioni in essere;

### **PREMESSO** che:

- in data 2 agosto 2022, l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ha approvato il Programma d'Azione della misura M2C4.3 – Investimento 3.3 - "*Rinaturazione dell'area del Po*", inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che riguarda l'intero ambito fluviale del fiume Po;
- l'esigenza di "Rinaturazione" deriva dal pregiudizio sofferto da alcuni habitat naturali e dall'aumento del rischio idrogeologico sulle aree del Fiume, causati dall'eccessivo inquinamento

delle acque, dal consumo di suolo e dall'attività di escavazione nel letto del fiume praticata fin dal 1970;

- l'Investimento mira a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della biodiversità, garantendo così il ripristino del fiume e un uso più efficiente e sostenibile delle risorse idriche;
- per l'attuazione del suddetto Investimento è stata individuata l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (nel seguito AIPO);

**PRESO ATTO** che, in relazione alla misura MC24.3 - Investimento 3.3. la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN ha individuato i seguenti traguardi ed obiettivi, il cui rispetto deve essere assicurato al fine dell'ammissibilità e della corretta rendicontazione della spesa:

- traguardo M2C4-21, da raggiungere entro il 30 giugno 2023 "Entrata in vigore della pertinente legislazione finalizzata al recupero del corridoio ecologico rappresentato dall'alveo del fiume, compresi interventi di rimboschimento naturale e interventi per il recupero e la riattivazione di lanche e rami abbandonati";
- obiettivo M2C4-22, da raggiungere entro il 30 giugno 2024 della "Riduzione dell' artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po di almeno 13 Km";
- obiettivo M2C4-23, da raggiungere entro il 31 marzo 2026 della "Riduzione dell' artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po di almeno 37 Km";

**PRESO ATTO** della nota n. 20803 del 10 agosto 2023, con cui AIPO ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria finalizzata all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dello stralcio prioritario dell'Investimento 3.3, M2C4, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla dichiarazione di pubblica utilità e alla revoca delle concessioni demaniali;

**CONSIDERATO** che, in ragione delle criticità emerse nell'ambito della Conferenza di Servizi, attinenti principalmente all'impatto del progetto sulla pioppicoltura, AIPO ha posto in essere le seguenti azioni:

- ha attivato gli strumenti previsti dall'Accordo di collaborazione ex art. 15 legge n. 241/1990, sottoscritto il 16 novembre 2021, tra l'AdBPo, il MASE, l'AIPo e le Regioni interessate, che prevede specifici obblighi di cooperazione reciproci finalizzati a semplificare l'approvazione del progetto (art. 7), anche attraverso la costituzione di un'apposita "Cabina di Regia" col compito di *"assicurare la ricognizione sull'attuazione degli interventi, anche al fine di ovviare ad eventuali situazioni di criticità che potrebbero comportare l'attivazione di procedure sostitutive in caso di inadempienza o di non rispetto dei tempi"* (art. 8);
- ha sottoscritto, in data 09 maggio 2022, un Protocollo d'Intesa con AdBPo e le Regioni interessate con l'obiettivo di "promuovere procedimenti partecipati per garantire la corretta progettazione e realizzazione della "rinaturazione del Po";
- ha convocato più riunioni del Tavolo Tecnico e della Cabina di Regia, nelle quali sono state esaminate e condivise con lo stesso Ministero, con l'AdBPo e con le Regioni interessate, alcune variazioni e modifiche non sostanziali al progetto tali da poter superare le criticità ed i dissensi ed addivenire alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi in base alle "posizioni prevalenti" e poter così proseguire con l'iter attuativo;

**CONSIDERATO** inoltre che:

- nelle Cabine di Regia e nei Tavoli di lavoro sono state definite e condivise le variazioni da apportare al PFTE per ridurre i contrasti e le opposizioni evidenziate in Conferenza di Servizi;
- in data 30 novembre 2023 si è svolta l'ultima Cabina di Regia nella quale sono state condivise in via definitiva le modifiche e le variazioni al Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica dello stralcio prioritario al fine di superare le criticità emerse in sede di Conferenza;

**PRESO ATTO** della Determina adottata da AIPO n. 14 del 12/01/2024, conclusiva della Conferenza di Servizi, che ha comportato l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree private e la dichiarazione dell'interesse pubblico sopraggiunto per le aree demaniali interessate dall'Investimento, quale necessario presupposto per la revoca delle concessioni in essere;

**CONSIDERATO** che:

- ai fini dell'intervento in questione, sono state previste sia azioni di esproprio di aree di proprietà privata che, per quanto riguarda le aree appartenenti al demanio idrico, la revoca di concessioni

di occupazione di aree ricadenti nell'ambito territoriale interessato non coerenti con l'obiettivo di rinaturazione;

- come previsto nel Programma di azione (all. 6.4) le amministrazioni concedenti devono porre in essere le revoche totali o parziali degli atti concessori nel rispetto della normativa nazionale in materia di revoca degli atti (art. 21 *quinquies*, L. 241/90), riconoscendo ai concessionari l'eventuale danno emergente derivante dall'interruzione del rapporto;

**DATO ATTO** che con Determinazione N. DET-AMB-2020-2287 del 19/05/2020 è stata assentita al CONSORZIO FORESTALE LEGNO-AMBIENTE SOCIETÀ AGRICOLA CONSORTILE COOPERATIVA, C.F. 02234510200, la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico, del corso d'acqua Fiume Po, pari a m<sup>2</sup> 549.840 (di cui m<sup>2</sup> 110.000 ad uso pioppicoltura e m<sup>2</sup> 439.840 ad uso rinaturalizzazione, sita nei Comuni di Boretto e Brescello (RE), catastalmente identificata in comune di **Boretto** al Fg. 1, mappali 1, 2 e Fg. 1, mappale non censito; in comune di **Brescello** al Fg. 1, mappale non censito, al Fg. 2, mappale non censito, al Fg. 3, mappali 34, 35, e Fg. 3 mappale non censito, ad uso pioppicoltura e rinaturalizzazione, con scadenza al 31 dicembre 2031 (cod. pratica RE19T0015);

**VERIFICATO** che parte dell'area demaniale occupata in forza di tale concessione, pari a m<sup>2</sup> 434.840, insistente in comune di **Boretto** al Fg. 1, mappali 1, 2 e Fg. 1, mappale non censito; in comune di **Brescello** al Fg. 1, mappale non censito, al Fg. 2, mappale non censito, al Fg. 3, mappali 34, 35, e Fg. 3 mappale non censito, ricade nell'ambito territoriale oggetto dell'Investimento 3.3, M2C4 del PNRR, come indicato nella determina n. 14 del 12/01/2024, adottata da AIPO;

**CONSIDERATO** che risponde all'interesse pubblico sopraggiunto connesso alla realizzazione del citato Intervento procedere alla revoca parziale della concessione codice pratica RE19T0015, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* l. 241/1990 e dell'art. 19, l.r. 7/04;

**DATO ATTO** che con nota registrata al PG/2024/14364 del 24/01/2024, questa Agenzia:

- ha comunicato al concessionario l'avvio del procedimento di revoca parziale della concessione codice pratica RE19T0015, ai sensi dell'art. 7, l. 241/1990;
- ha invitato il concessionario a comunicare la permanenza dell'interesse all'utilizzo dell'area demaniale non oggetto di revoca, informando che in conseguenza degli interventi idraulico-morfologici si potranno determinare modificazioni delle condizioni di accessibilità, allagamento e stabilità morfologica dei luoghi;

**PRESO ATTO** della nota assunta a prot. PG/2024/26469 del 12/02/2024, con cui il concessionario:

- ha dichiarato di non rinunciare all'utilizzo dell'area demaniale non oggetto di revoca;
- in riferimento alle aree oggetto di revoca, ha rappresentato che la revoca parziale con efficacia immediata si porrebbe in contrasto con l'art. 6, D. Lgs. n. 228/2001, norma che stabilisce un termine minimo di 6 mesi a favore del conduttore, Azienda Agricola;

**DATO ATTO** che con nota PG/2024/64724 del 08/04/2024, questa Agenzia ha comunicato al concessionario la non accoglibilità delle osservazioni per le motivazioni che seguono:

- l'area oggetto di parziale revoca risulta *ab origine* mappata nell'atto concessorio come destinata a "rinaturazione";
- poichè l'area in questione non è mai stata coltivata né poteva esserlo, non si pongono le esigenze di tutela del concessionario in relazione alla perdita di colture in corso e alla necessità di preavviso semestrale per la revoca;

**RITENUTO** che le motivazioni sopra riportate dimostrino la legittimità dell'atto di revoca parziale, oltre che rilevare, come in seguito esposto, anche ai fini delle valutazioni relative al riconoscimento di eventuali profili indennitari previsti dall' art. 21 *quinquies*, comma 1 *bis* della L. 241/90, trattandosi di area non destinata ad essere coltivata;

**CONSIDERATO INFATTI** che, a fronte della revoca di un provvedimento l'art. 21 *quinquies*, comma 1 *bis* della L. 241/90, subordina il riconoscimento di un indennizzo alla condizione che il destinatario della revoca subisca un danno emergente in conseguenza della stessa;

**RITENUTO:**

- che l'indennizzo conseguente alla revoca parziale è configurabile in presenza di un danno attuale effettivamente sostenuto e documentato dal concessionario, con specifico riferimento agli impianti e alle colture in atto e alle diverse circostanze che concorrono a stimare il danno

emergente, con esclusione di voci riconducibili al lucro cessante;

- che ai fini delle valutazioni relative al riconoscimento dell'indennizzo, siano rilevanti le argomentazioni già formulate e comunicate da questa Agenzia con la nota PG/2024/64724 del 08/04/2024 in riferimento alla destinazione d'uso a "rinaturazione" dell'area oggetto di revoca;
- che ai fini di un eventuale riconoscimento indennitario, non connesso all'attività di pioppicoltura, debba essere comprovato l'effettivo danno emergente subito, la cui stima è rimessa ad AIPO che vi procederà, qualora ne ravvisi i presupposti, previo sopralluogo ed interlocuzione col concessionario;

**RITENUTO QUINDI**, sulla base dell'istruttoria svolta:

- che sussistano i presupposti per procedere alla revoca parziale della concessione codice pratica RE19T0015 relativamente alla parte di area demaniale pari a m<sup>2</sup> 434.840, ricadente in comune di **Boretto** al Fg. 1, mappali 1, 2 e Fg. 1, mappale non censito; in comune di **Brescello** al Fg. 1, mappale non censito, al Fg. 2, mappale non censito, al Fg. 3, mappali 34, 35, e Fg. 3 mappale non censito, ad uso rinaturazione, rappresentata in colore rosso nell'elaborato grafico allegato;
- che la concessione codice pratica RE19T0015 debba essere confermata nella parte relativa all'area demaniale non oggetto di revoca, pari a m<sup>2</sup> 115.000, ricadente in comune di **Boretto** al Fg. 1, mappale non censito; in comune di **Brescello** al Fg. 2, mappale non censito, al Fg. 3, mappale non censito, ad uso pioppicoltura (m<sup>2</sup> 110.000) e rinaturazione (m<sup>2</sup> 5.000) rappresentata in colore azzurro nell'elaborato grafico allegato;
- che qualora per effetto degli interventi idraulico-morfologici si verificino modificazioni delle condizioni di accessibilità, allagamento e stabilità morfologica dell'area che residua in concessione potrà essere effettuata una revisione del disciplinare con l'aggiunta delle necessarie relative prescrizioni dettate dall'Autorità idraulica, su segnalazione di quest'ultima o del concessionario;
- che il canone annuale, quantificato nella Determinazione N. DET-AMB-2020-2287 del 19/05/2020, debba essere rideterminato per il periodo successivo alla variazione in riduzione derivante dalla revoca parziale della concessione in ragione della porzione di area che continua ad essere oggetto di utilizzo, ai sensi dei nuovi coefficienti e criteri di calcolo di cui alla DGR 28/10/2021 n. 1717;

Per quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione

#### **D E T E R M I N A**

1. di revocare parzialmente la concessione assentita al CONSORZIO FORESTALE LEGNO-AMBIENTE SOCIETÀ AGRICOLA CONSORTILE COOPERATIVA, con Determinazione N. DET-AMB-2020-2287 del 19/05/2020, con riferimento alla parte di area demaniale del corso d'acqua Fiume PO, pari a m<sup>2</sup> 434.840, sita in comune di **Boretto** al Fg. 1, mappali 1, 2 e Fg. 1, mappale non censito; in comune di **Brescello** al Fg. 1, mappale non censito, al Fg. 2, mappale non censito, al Fg. 3, mappali 34, 35, e Fg. 3 mappale non censito ricadente nell'ambito dell'Investimento 3.3, M2C4 del PNRR, denominato "*Rinaturazione dell'area del Po*", scheda 33 come rappresentata in rosso nell'elaborato grafico allegato al presente provvedimento e sua parte integrante;
2. di confermare la validità della concessione cod. pratica RE19T0015, relativa alla parte di area demaniale del corso d'acqua Fiume PO, non ricadente nell'ambito dell'Investimento 3.3, M2C4 del PNRR, come rappresentata in azzurro nel citato allegato e di seguito descritta:
  - area pari a m<sup>2</sup> 110.000;
  - ubicazione: in Comune di **Brescello (RE)**;
  - dati catastali: Fg. n.2, mapp. non censito, Fg. n.3, mapp. non censito;
  - uso pioppicoltura
  - area pari a m<sup>2</sup> 5.000;
  - ubicazione: in Comune di **Boretto (RE)**;
  - dati catastali: Fg. n.1, mapp. non censito;
  - uso rinaturalizzazione;
3. di stabilire che il canone concessorio sia rideterminato, in ragione della riduzione dell'area concessa per il periodo successivo alla variante in diminuzione conseguente alla revoca parziale, ai sensi dei nuovi coefficienti e criteri di calcolo di cui alla DGR 28/10/2021 n. 1717;

4. di rideterminare il canone concessorio per il 2024 in ragione della riduzione dell'area concessa per il periodo successivo alla variante in diminuzione conseguente al presente atto di revoca parziale, nella misura di € 2.223,15 (somma che costituirà la base di calcolo per il canone 2025 indicizzato);
5. di dare atto che la somma effettivamente dovuta per l'annualità 2024 risulta pari a € 783,90 per il periodo anteriore all'emissione del presente provvedimento di revoca parziale e pari a € 1.482,10 per il periodo da successivo allo stesso, per un totale complessivo di € 2.266,00;
6. di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2031;
7. che qualora per effetto degli interventi idraulico-morfologici si verificano modificazioni delle condizioni di accessibilità, allagamento e stabilità morfologica dell'area che residua in concessione potrà essere effettuata una revisione del disciplinare con l'aggiunta delle necessarie relative prescrizioni dettate dall'Autorità idraulica, su segnalazione di quest'ultima o del concessionario;
8. di dare atto che, ai fini di un eventuale riconoscimento indennitario che esuli dall'attività di coltivazione, debba essere comprovato l'effettivo danno emergente subito, la cui stima è rimessa ad AIPO che vi procederà, qualora ne ravvisi i presupposti, previo sopralluogo ed interlocuzione col concessionario;
9. di dare atto che, qualora AIPO ritenga sussistente un danno emergente, la quantificazione e liquidazione dell'indennizzo saranno oggetto di un atto distinto dal presente e ad esso successivo, a cui seguirà il versamento del dovuto da parte di AIPO in qualità di soggetto attuatore;
10. di fare presente che il concessionario, in caso di richiesta o ottenimento di benefici, contributi ed erogazioni in relazione all'area oggetto del presente provvedimento, è tenuto a comunicare all'ente erogatore l'emissione della revoca parziale del titolo concessorio;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Chiara Melegari e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
12. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
13. di trasmettere copia del presente provvedimento ad AIPO e Regione Lombardia, alla Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente e Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, ad AGREA ed AGEA, anche per eventuali adempimenti di competenza in relazione ad eventuali erogazioni/contributi richiesti o in atto;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

*IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI REGGIO EMILIA*

**Dott. Richard Ferrari**  
*(originale firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**